

Si rende noto che, in attuazione dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09 dicembre 1998 e delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11", con la propria **Determinazione n. 2807 del 07.09.2026** di approvazione dello specifico **Bando Pubblico** vengono **aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione** al seguente programma:

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. N.431/98
ANNUALITA' 2026

Le **domande di ammissione** al Bando Pubblico in oggetto potranno essere presentate **dal 08.09.2026 al 07.10.2026 esclusivamente** sul "**Portale del Cittadino**" dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo "<https://sociali.dgegovpa.it/iglesias>" (sull'home page del sito ufficiale cliccare in alto a sinistra su "Servizi" e poi scegliere "Servizi Sociali On Line" e fare login con le proprie credenziali **Spid o CIE**) **a pena di irricevibilità**.

Si fa notare che, in base alle Linee guida di cui alla D.G.R. 36/36 del 09.07.2025 ed al nuovo Bando Permanente Regionale approvato con Determinazione RAS 2222/35034 del 21.07.2026, gli aspetti di maggior rilievo a cui prestare **ATTENZIONE** sono le seguenti:

- **l'importo massimo del valore ISEE 2026** previsto per l'accesso alla **fascia A** (importo massimo del contributo pari ad € 3.098,74 – incidenza canone annuo sull'isee 14%) è stato elevato da € 15.688,40 ad **€ 15.908,10** mentre quello per l'accesso alla **fascia B** (importo massimo del contributo pari ad € 2.320,00 – incidenza canone annuo sull'isee 24%) è stato elevato da € 16.828,00 ad **€ 17.131,00**;
- **l'istanza può essere presentata solo ed esclusivamente da parte dell'intestatario/a del contratto.**
Non è prevista NESSUNA ECCEZIONE: anche le istanze presentate da componenti del nucleo familiare dell'intestatario verranno RESPINTE. Occorre quindi fare molta attenzione al soggetto che presenta l'istanza perché in caso di errore, non rettificato mediante annullamento dell'istanza errata e ripresentazione di una corretta entro il 06.10.2026, si perderà definitivamente il diritto ad ottenere il contributo per l'annualità 2026;
- nel caso di **contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari**, *la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione* o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non potrà riconoscere il contributo;
- il **canone di locazione può essere corrisposto esclusivamente** dal richiedente (intestatario del contratto) o da un altro componente del suo nucleo familiare. Di conseguenza non saranno presi in considerazione i canoni pagati da persone non presenti nello stato di famiglia del richiedente nel periodo in cui è stato effettuato il pagamento anche se trattasi di parenti/affini dello stesso;
- all'istanza di ammissione **NON si devono allegare le RICEVUTE di pagamento**. Laddove venissero allegate non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate con l'istanza di cui al successivo punto;
- gli ammessi alla graduatoria definitiva dovranno trasmettere le ricevute di cui sopra **esclusivamente** tramite apposita istanza online nel periodo **dal 02 al 31 gennaio 2027**. **In caso di mancata presentazione dell'istanza gli ammessi alla graduatoria decadranno dalla stessa perdendo definitivamente il diritto al contributo "teoricamente" spettante;**
- è **ammesso il cumulo** tra il contributo di cui al Fondo in oggetto ed altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, quale ad esempio la cosiddetta quota B prevista per i beneficiari ADI. **Resta fermo che il cumulo complessivo non potrà mai superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998** (vedasi esempi 6 e 7 presenti all'art. 4 del Bando Comunale);
- **NON è ammesso il cumulo** con la **detrazione fiscale** di cui al comma 1 dell'art. 10 della L. 431/98 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (in dichiarazione dei redditi) come stabilito al comma 2 del medesimo art. 10 della L. 431/98.

Si raccomanda di prendere attenta visione del Bando Pubblico che, con tutti i criteri di ammissione e tutte le altre disposizioni regionali e comunali, è disponibile sia sul sito ufficiale del Comune di Iglesias che sul Portale dei Servizi Sociali Online.